



Comune di Monte di Procida
Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA DEL SINDACO

N. ORD. 28 del 11/11/2022

OGGETTO: LIMITAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE SU AREE PUBBLICHE

IL SINDACO

RILEVATA la necessità di adottare disposizioni che regolano l'afflusso dei commercianti su area pubblica che operano in forma itinerante, ovvero con mezzi mobili e soste di limitata durata, stabilendo le limitazioni e i divieti da rispettare per motivi di sicurezza della viabilità, di carattere igienico-sanitario, di sicurezza per i pedoni e per altri motivi di pubblico interesse;

DATO ATTO che l'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante può creare difficoltà al traffico veicolare, dal momento che il concentramento di persone e veicoli, correlato allo svolgimento delle operazioni di vendita, può determinare intasamenti alle intersezioni stradali e sulle vie comunali caratterizzate da traffico veicolare intenso, con gravi ripercussioni sulla praticabilità dell'intera rete viaria delle zone interessate, e sensibili disagi per quanti, nelle stesse, vivono e lavorano;

CONSIDERATA la peculiarità del territorio comunale ed in particolare del suo centro abitato fortemente congestionato dal traffico veicolare e pedonale;

RITENUTO opportuno adottare provvedimenti adeguati a ridurre al minimo il rischio di intralcio per la circolazione e pericolo per automobilisti e per l'incolumità delle persone;

VISTI gli artt. 60 e 61 della Legge Regionale 21 aprile 2020 n. 7 i quali stabiliscono che:

- Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto, al di fuori delle aree di mercato ad una distanza non inferiore ai 500 metri, con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario a soddisfare le richieste da parte dell'utenza con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra ancorché muniti di ruote, nel rispetto dei regolamenti comunali e delle vigenti normative igienico-sanitarie;

- l'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal comune;

- il comune individua le zone aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a particolari restrizioni per la salvaguardia delle zone predette, nonché per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse;

SENTITO il Comando di Polizia Municipale sulle condizioni della viabilità, il quale evidenzia la necessità di interdire e/o limitare il commercio su talune strade ed aree pubbliche;

RIAVVISATA la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti al fine di garantire la sicurezza degli utenti della strada, in quanto, tenuta in considerazione la conformazione di alcune strade del territorio comunale, nonché l'elevato flusso di traffico veicolare da cui sono interessate, per cui lo

svolgimento di tale attività apporterebbe un notevole incremento del rischio di incidentalità a carico delle stesse;

SENTITO il parere favorevole espresso dalle associazioni di categoria;

VISTO il combinato disposto dagli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000

ORDINA

1. La presente ordinanza ha efficacia dalla data odierna fino al 30.1.2023 a titolo temporaneo e sperimentale.
2. l'esercizio del commercio su aree pubbliche, in qualunque modo esercitato, è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia sia in vendita al dettaglio di prodotti alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande;
3. il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazione esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche;
4. la sosta è ammessa per il tempo necessario per servire il consumatore, la sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 30 minuti ed, in ogni caso, tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri;
5. per l'attività di vendita devono osservarsi tutte le disposizioni vigenti in materia;
6. l'autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza;
7. l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante **è vietato nelle seguenti strade ed aree pubbliche:**

- **Piazza 27 Gennaio;**

- **Corso Garibaldi;**

- **Corso Umberto;**

- **Via Roma (da Piazza XXVII Gennaio fino all'altezza dell'incrocio di Via Panoramica);**

- **Via Panoramica (dall'incrocio di Via Roma fino all'altezza della Scuola Media "A. Vespucci");**

- **Via Filomarino;**

- **Piazza S. Antonio;**

- **Via P. di Piemonte;**

- **Via Cappella;**

AVVERTE

che, ai sensi dell'art. 147 della Legge Regionale 21 aprile 2020 n. 7, chiunque esercita il commercio su aree pubbliche in violazione delle condizioni e delle modalità stabilite dal comune è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro 3.000,00;

SI MANDA

Perché sia pubblicata in data odierna nell'Albo Pretorio e comunicata al Questore ed al Prefetto di Napoli, nonché ne venga curata la massima divulgazione, in particolare sul sito web istituzionale e presso le Associazioni degli esercenti.

DISPONE


La trasmissione della presente ordinanza al Comando Polizia Locale ed al Comando Stazione Carabinieri di Monte di Procida.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania nel termine di 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni

Monte di Procida, 8 novembre 2022

Il Comandante f.f.

Dott. Nislao della Ragione



Il Sindaco
Dott. Giuseppe Pugliese

